

Legge 24 novembre 2023 n. 168 -
Mappa
Pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale”
del 24 novembre 2023 n. 275

La gestione dei rischi aumenta l'efficacia

a cura di **Laura Biarella**

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

Previste norme per accelerare le valutazioni preventive sui rischi delle potenziali vittime e rendere più efficaci azioni e misure di protezione

È stata pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” la legge 24 novembre 2023 n. 168, che interviene con nuove misure volte sia a rafforzare la tutela delle vittime di femminicidio o di reati di violenza, che sul contrasto al fenomeno della violenza di genere, mediante la previsione di disposizioni preordinate ad accelerare le valutazioni preventive sui rischi delle potenziali vittime e di rendere più efficaci azioni e misure di protezione. Si dispone anche il rafforzamento delle misure relative all'ammonimento e all'informazione delle vittime. Il provvedimento è composto da 19 articoli.

- › L'articolo 1 interviene sulla misura dell'**ammonimento del questore** e, al contempo, prevede che **il prefetto possa adottare, a certe condizioni, misure di vigilanza dinamica**, in ipotesi di rischio di commissione di reati afferenti alla violenza di genere o domestica.
- › L'articolo 2 mira a potenziare le **misure di prevenzione**: apporta alcune modifiche al codice antimafia, da un lato, estendendo l'applicabilità da parte dell'autorità giudiziaria delle **misure di prevenzione personali** pure ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e, dall'altro, intervenendo sulla misura della **sorveglianza speciale**.
- › L'articolo 3 assegna **priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi**: ai delitti cui l'ordinamento assicura già **priorità assoluta** (maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e atti persecutori), sono aggiunti i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, costrizione o induzione al matrimonio, lesioni personali aggravate, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, interruzione di gravidanza non consensuale, diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti, stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti a effetto speciale.
- › L'articolo 4 contempla la **trattazione spedita dei procedimenti nella fase cautelare**, prevedendo che nelle ipotesi di delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e atti persecutori, debba essere assicurata **priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla relativa decisione**.
- › L'articolo 5 interviene in materia di **attribuzioni del Procuratore della Repubblica**, disponendo che, in ipotesi di **delega**, l'individuazione debba avvenire specificamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica.
- › L'articolo 6 prevede la predisposizione di apposite **linee guida** per la formazione degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e, al contempo, che nelle **linee programmatiche** che il

- Ministro della Giustizia propone alla Scuola superiore della magistratura siano inserite **iniziative formative** in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.
- › L'articolo 7 introduce, in tema di termini per la valutazione delle **esigenze cautelari**, l'articolo 362-bis c.p.p., il quale prevede che ove si proceda per una serie di delitti in materia di violenza di genere, il PM è tenuto a valutare, **entro 30 giorni**, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari, e che il giudice provveda in ordine alla richiesta di applicazione della misura cautelare **entro 20 giorni** dal deposito della relativa istanza.
 - › L'articolo 8 prevede l'obbligo per il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di **acquisire trimestralmente dalle Procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini** di cui al precedente articolo 7 e di inviare al P.G. presso la Corte di Cassazione, una **relazione almeno semestrale**.
 - › L'articolo 9 modifica la pena prevista dall'articolo 387-bis c.p. per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, **elevando il massimo edittale a 3 anni e 6 mesi** ed estende tale pena anche alla violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari civilistici.
 - › L'articolo 10 prevede la possibilità dell'**arresto in flagranza differita** nelle ipotesi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, e di atti persecutori.
 - › L'articolo 11 interviene in materia di **allontanamento d'urgenza dalla casa familiare**.
 - › L'articolo 12 disciplina le misure cautelari e l'utilizzo del braccialetto elettronico, sostituendo l'obbligo di verificare preventivamente la disponibilità di tali apparati da parte della Polizia Giudiziaria con quello di **accertare previamente la fattibilità tecnica**. Prevede anche l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici di controllo. Inoltre, interviene sul c. 6 dell'articolo 282-bis c.p.p. introducendo nel testo della norma volta a disciplinare la misura dell'allontanamento dalla casa familiare **nuovi titoli di reato per i quali la misura coercitiva in questione può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena** previsti dall'articolo 280 c.p.p. Altresì, prevede che, ove l'imputato neghi il consenso all'adozione di tale modalità di controllo o sia accertata la non fattibilità tecnica, il giudice imponga l'applicazione, anche congiunta, di **ulteriori misure cautelari anche più gravi**. Prevede che la misura coercitiva sia sempre accompagnata dall'imposizione delle modalità di controllo ex articolo 275-bis c.p.p., ovvero del cd. braccialetto elettronico, con la contestuale prescrizione di **mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri, dalla casa familiare o da certi luoghi frequentati dalla persona offesa**.
 - › L'articolo 13 deroga alla disciplina prevista in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, nonché in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva. Si inserisce nell'elenco dei reati per cui vige tale regime derogatorio anche la **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**.
 - › L'articolo 14 novella le **informazioni da rendere alla persona offesa dal reato**.
 - › L'articolo 15, novellando l'articolo 165 c.p., prevede che per la concessione della sospensione condizionale della pena non risulti sufficiente la mera partecipazione a percorsi di recupero, bensì occorra che tali percorsi siano **superati con esito favorevole**. Il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari dapprima disposte, a seguito della sospensione condizionale della pena, deve essere comunicato all'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale applicazione di una misura di prevenzione. Ogni violazione della misura di prevenzione o degli obbli-

ghi connessi allo svolgimento del percorso di recupero deve essere comunicata al PM al fine della revoca della sospensione condizionale.

- › L'articolo 16 modifica la disciplina relativa alla **domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti**, eliminando dai documenti richiesti a corredo della domanda la documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato quando questi abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza ed **elevando da 60 a 120 giorni il termine per la proposizione della domanda**.
- › L'articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati in materia di violenza di genere, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una **provvisionale**, vale a dire una somma di denaro liquidata dal giudice, come **anticipo sull'importo integrale** che le spetterà in via definitiva.
- › L'articolo 18 prevede che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, sia emanato un **decreto interministeriale** che disciplini per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica, come anche le **linee guida** cui tali enti e associazioni devono attenersi.
- › L'articolo 19 reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Nella tabella sottostante si riporta un approfondimento dei 19 articoli

LA MAPPA DELLE NOVITÀ

NORMA	CONTENUTO	COMMENTO A PAG.
<p>Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime (Legge 168/2023, articolo 1)</p>	<p>Si amplia l'ambito di operatività della disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> › dell'ammonimento del questore sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa, › degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche. <p>Il comma 1 interviene in materia di misure di prevenzione modificando l'articolo 3 del DI n. 93/2013. La lettera a) del comma 1 amplia l'applicabilità della misura di prevenzione dell'ammonimento d'ufficio del questore anche alle ipotesi ove vengano in rilievo fatti riconducibili ai reati, consumati o tentati, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> › violenza privata (articolo 610 c.p.), › minaccia aggravata (articolo 612, comma 2, Cp), › atti persecutori (articolo 612-bis Cp), › diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il c.d. revenge porn (articolo 612-ter Cp), › violazione di domicilio (articolo 614 Cp), › danneggiamento (articolo 635 Cp). <p>Si interviene inoltre sulla definizione di violenza domestica inserendovi anche la cd. violenza assistita ovvero la violenza commessa alla presenza di soggetti minori di età. La commissione degli atti in presenza di minorenni diventa quindi un ulteriore, autonomo elemento idoneo a integrare il requisito della violenza domestica. La lettera b) modifica il comma 5 del citato articolo 3 del DI n. 93/2013, relativo alle misure a sostegno delle vittime di condotte di violenza domestica o sessuale, estendendone l'ambito di applicazione anche ai casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> › violenza privata (610 Cp), › minacce aggravate (articolo 612, comma 2, Cp), › violazione di domicilio (articolo 614 Cp), › danneggiamento (articolo 635 Cp). <p>Le misure di cui è esteso l'ambito di applicazione consistono nell'obbligo, da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati, di informare la stessa vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della stessa nonché metterla in contatto con i centri antiviolenza, ove essa ne faccia espressamente richiesta. La lettera c) aggiunge i comma 5-ter, 5-quater e 5-quinquies al medesimo articolo 3 del DI n. 93/2013:</p>	<p>53</p>

NORMA	CONTENUTO	COMMENTO A PAG.
<p>Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime (Legge 168/2023, articolo 1)</p>	<p>> il comma 5-ter è volto a prevedere che la misura di prevenzione in disamina possa essere revocata su istanza dell'ammonito non prima che siano decorsi 3 anni dalla sua emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti;</p> <p>> il comma 5-quater prevede un aumento di pena (fino a 1/3) per i reati di cui agli artt. 581 (percosse), 582 (lesioni personali), 610 (violenza privata), 612, secondo comma, (minaccia grave), 614 (violazione di domicilio), 635 (danneggiamento) Cp, 612-bis (atti persecutori) e 612-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, cosiddetto "revenge porn") se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito. Si precisa che la norma si applica anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento;</p> <p>> il comma 5-quinquies introduce la procedibilità d'ufficio per i reati suscettibili di ammonimento ordinariamente procedibili a querela se commessi, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito. Sono richiamati nello specifico i delitti di percosse (articolo 581 Cp), lesioni personali semplici (articolo 582, comma 1, Cp; il reato di lesioni personali aggravate di cui al comma 2 dell'articolo 582. Cp è già procedibile d'ufficio), violenza privata (articolo 610 Cp), minaccia grave (articolo 612, comma 2, prima ipotesi, Cp), atti persecutori (articolo 612-bis Cp), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (articolo 612-ter Cp), violazione di domicilio (articolo 614 Cp), danneggiamento (articolo 635 Cp). Si precisa che la norma si applica anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento.</p> <p>Il comma 2 inserisce un nuovo articolo dopo l'articolo 3 del Dl n. 93/2013 (articolo 3.1), ove si stabilisce che l'organo di polizia procedente per fatti riconducibili ai reati ex articolo 362, comma 1-ter, Cpp commessi in ambito di violenza domestica, ove rilevanti l'esistenza di concreti e rilevanti elementi che prefigurino il pericolo di reiterazione delle condotte, ne dia comunicazione al prefetto affinché questi possa adottare, a tutela della persona offesa, misure di vigilanza dinamica. dette misure, che sono soggette a revisione trimestrale, sono adottate sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, Dl n. 83/2002.</p> <p>Il comma 3 modifica il Dl n. 11/2009. Il comma 3 allarga l'ambito di operatività dell'ammonimento (articolo 8, Dl n. 11/2009) già previsto per i fatti riconducibili al reato di atti persecutori (articolo 612-bis Cp), anche alle ipotesi ove i fatti riferiti siano riconducibili alla diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (articolo 612-ter Cp, cd. "revenge porn"). Intervenendo sui comma 3 e 4 dell'articolo 8 del Dl n. 11/2009 si prevede:</p> <p>> un aumento della pena per i medesimi reati quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito, pure se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento,</p> <p>> la procedibilità d'ufficio per gli stessi reati quando il fatto è commesso da soggetto ammonito, pure se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento.</p> <p>Il comma 3, inoltre, modifica il comma 1 dell'articolo 11 del Dl n. 11/2009 (lettera b), che prevede l'obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche di fornire informazioni alle vittime di una serie di reati sui centri antiviolenza presenti sul territorio provvedendo a metterle in contatto coi medesimi. La disposizione in disamina allarga l'ambito oggettivo di operatività estendendolo pure ai reati di:</p> <p>> tentato omicidio (articolo 575),</p> <p>> deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies),</p> <p>> diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (articolo 612-ter).</p>	53
<p>Potenziamento delle misure di prevenzione (Legge 168/2023, articolo 2)</p>	<p>Si novella il codice antimafia e le misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011):</p> <p>> estendendo l'applicabilità da parte della autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali pure agli indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica,</p> <p>> intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale.</p> <p>Il comma 1, lettera a) novella il comma 1, lettera i-ter, dell'articolo 4 del codice antimafia estendendo l'applicabilità da parte dell'autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati dei reati, consumati o tentati, di:</p> <p>> omicidio (articolo 575 Cp),</p> <p>> lesioni gravi (articolo 583 laddove aggravate dal legame familiare o affettivo ex articolo 577, comma 1, n. 1) e comma 2, Cp),</p> <p>> deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies Cp),</p> <p>> violenza sessuale (articolo 609-bis Cp).</p> <p>Lo stesso comma, lettera b), n. 1, novellando l'articolo 6, comma 3-bis, del codice antimafia, prevede che l'applicazione ai sorvegliati speciali, previo il loro consenso, di modalità di controllo elettronico ex articolo 275-bis Cpp., richieda la verifica di fattibilità tecnica, in luogo della verifica, prevista dal testo vigente, circa la</p>	56

NORMA	CONTENUTO	COMMENTO A PAG.
<p>Potenziamento delle misure di prevenzione (Legge 168/2023, articolo 2)</p>	<p>disponibilità dei dispositivi. La lettera b), n. 2, introduce nel codice antimafia una disposizione per prevedere che la misura della sorveglianza speciale sia applicata, nei casi di cui alla lettera a), con le modalità di controllo elettronico ex articolo 275-bis Cpp ("braccialetto elettronico"), ferme restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica, e che, in ipotesi di diniego del consenso, la durata della misura non sia inferiore a 3 anni, sia previsto l'obbligo di presentazione periodica all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e sia anche imposto, salvo diversa valutazione, l'obbligo o il divieto di soggiorno. In ipotesi di manomissione degli strumenti di controllo la durata della misura non può essere inferiore a 4 anni. In ipotesi di non fattibilità tecnica delle modalità di controllo elettronico il Tribunale prescrive l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e, salvo diversa valutazione, l'obbligo o il divieto di soggiorno. La lettera c) interviene sull'articolo 8, comma 5, codice antimafia, per prevedere che il Tribunale, nel disporre la misura della sorveglianza verso i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter, imponga il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri, da tali luoghi e da tali persone, potendo comunque disporre specifiche modalità e ulteriori limitazioni quando la frequentazione dei luoghi suddetti sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro. La lettera d) interviene sull'articolo 9, comma 2, codice antimafia, in materia di provvedimenti d'urgenza adottabili dal Presidente del Tribunale in pendenza del procedimento per l'applicazione della misura del divieto o dell'obbligo di soggiorno, per prevedere, nel caso di soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter che il Presidente del Tribunale possa disporre, con decreto, la temporanea applicazione del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi dalle stesse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri, da tali luoghi e da tali persone, finquando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Pure in tali casi si prevede l'applicazione del cd. braccialetto elettronico ferme restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica. In ipotesi di diniego del consenso o di non fattibilità tecnica il Tribunale impone, in via provvisoria, l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale. Quando i luoghi che il soggetto non dovrebbe frequentare sono luoghi di lavoro o vi sono comprovate esigenze che ne giustificano la frequentazione, il Presidente del tribunale prescrive le modalità con cui tale frequentazione debba avvenire e può imporre ulteriori limitazioni. La lettera e) interviene sull'articolo 75-bis del codice antimafia, prevedendo, nel caso di violazione dei provvedimenti d'urgenza, la reclusione da 1 a 5 anni e consentendo l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Il comma 2 modifica l'articolo 3, comma 3, Dl n. 93/2013, per prevedere che l'analisi criminologica sulla violenza di genere, ivi prevista, elaborata annualmente dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, comprenda anche il monitoraggio sulla fattibilità tecnica degli strumenti elettronici di controllo a distanza.</p>	56
<p>Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi (Legge 168/2023, articolo 3)</p>	<p>Si garantisce priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche relativi ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> > violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; > costrizione o induzione al matrimonio; di lesioni personali aggravate; > deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; > interruzione di gravidanza non consensuale; > diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; > stato di incapacità procurato mediante violenza, laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto. <p>A detto fine si modifica la lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 132-bis delle disp. att. e trans. Cpp. in materia di priorità nella formazione dei ruoli di udienza e di trattazione dei processi.</p>	60
<p>Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare (Legge 168/2023, articolo 4)</p>	<p>Si prevede che, con riguardo ai processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica, debba essere assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa. Il comma 2 prevede che i dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per garantire la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.</p>	-
<p>Disposizioni in materia di attribuzioni del procuratore della Repubblica (Legge 168/2023, articolo 5)</p>	<p>Reca misure per favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica. Il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 106/2006, in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica, aggiungendo un ulteriore periodo, ai sensi del quale in ipotesi di delega, l'individuazione deve avvenire specificamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica.</p>	65

NORMA	CONTENUTO	COMMENTO A PAG.
<p>Iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica (Legge 168/2023, articolo 6)</p>	<p>Si prevedono iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. Il comma 1 prevede, in linea con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, la predisposizione, da parte dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche col supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, sentita l'assemblea dell'Osservatorio medesimo, di apposite linee guida nazionali per orientare un'adeguata e omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. La disposizione fa salvo quanto già previsto dall'articolo 5 della l. n. 69/2019 per la formazione degli operatori delle forze di polizia. Il comma 2 prevede che nelle linee programmatiche che il Ministro della giustizia già propone alla Scuola superiore della magistratura, ex articolo 5 del d.lgs. n. 26/2006, siano inserite specifiche iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.</p>	-
<p>Termini per la valutazione delle esigenze cautelari (Legge 168/2023, articolo 7)</p>	<p>Si interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti afferenti a delitti di violenza domestica e di genere, prevedendo che il PM debba richiedere l'applicazione della misura entro 30 giorni dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei 20 giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria. Si introduce nel Cpp. il nuovo articolo 362-bis recante misure urgenti di protezione della persona offesa. La nuova disposizione (comma 1) prevede che ove si procede per i seguenti delitti, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti:</p> <ul style="list-style-type: none"> > tentato omicidio (articolo 575 Cp); > costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-bis Cp); > maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 Cp); > lesioni personali aggravate (articolo 582 aggravate ai sensi dell'articolo 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, comma 1, n. 1 e comma 2, Cp); > pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-bis Cp) > deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies Cp); > interruzione di gravidanza non consensuale (articolo 593-ter Cp); > violenza sessuale, atti sessuale con minorenni, corruzione di minorenni e violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-bis a 609-octies Cp); > violenza privata (articolo 610 Cp) > minaccia grave (articolo 612, secondo comma, Cp) > atti persecutori (articolo 612-bis Cp) > diffusioni illecite di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter Cp) > stato di incapacità procurato mediante violenza, nelle ipotesi aggravate (articolo 613, comma 3, Cp) <p>il Pm, effettuate le indagini ritenute necessarie, è tenuto a valutare, entro 30 giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari. Ove il Pm non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari (comma. 2). La disposizione (comma 3, dell'articolo 362-bis) introduce anche un ulteriore termine, entro 20 giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria, entro cui il giudice deve provvedere in ordine alla richiesta di applicazione di una misura cautelare.</p>	66
<p>Disposizioni in materia di rilevazione dei termini (Legge 168/2023, articolo 8)</p>	<p>Novella l'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Cpp. in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale: si aggiunge un ulteriore comma all'articolo 127 disposizioni di attuazione del Cpp, col quale si impone al Procuratore Generale presso la Corte di appello l'obbligo di acquisire, trimestralmente, dalle Procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del Cpp. (Introdotta dall'articolo 6 della legge in disamina) e di inviare al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.</p>	67
<p>Modifiche degli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari (Legge 168/2023, articolo 9)</p>	<p>Si innalza la pena prevista relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e ne estende la disciplina penalistica anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile. La lettera a) del comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> > modifica la pena prevista dall'articolo 387-bis per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (attualmente della reclusione da 6 mesi a 3 anni) aumentando il massimo edittale a 3 anni e 6 mesi; > introduce un ulteriore comma all'articolo 387-bis Cp per rendere applicabile la disciplina ivi contemplata alle ipotesi di violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari di cui all'articolo 342-ter, comma 1, del Cc, emessi dal giudice in sede civile ovvero alla violazione di un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di 	77

NORMA	CONTENUTO	COMMENTO A PAG.
<p>Modifiche degli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari (Legge 168/2023, articolo 9)</p>	<p>scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La lettera b) del comma 1, conseguentemente alla modifica apportata all'articolo 387-bis Cpp, interviene sul comma 2 dell'articolo 388 Cpp., sopprimendo la parte in cui prevede che la violazione degli ordini di protezione civilistici sia sanzionata con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>	77
<p>Arresto in flagranza differita (Legge 168/2023, articolo 10)</p>	<p>Si introduce nel Cpp. un nuovo articolo, il 382-bis, per consentire l'arresto in flagranza differita nelle ipotesi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori. Il comma unico, mediante l'inserimento nel Cpp. dell'articolo 382-bis, prevede che si consideri comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, risulti aver commesso il reato di: > violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-bis Cp), > maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 Cp), > atti persecutori (articolo 612-bis Cp). L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'autore e, comunque, entro le 48 ore dal fatto.</p>	78
<p>Disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (Legge 168/2023, articolo 11)</p>	<p>Si interviene in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, aggiungendo cinque ulteriori commi (dal comma 2-bis al comma 2-sexies) all'articolo 384-bis Cpp., che disciplina la misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 384-bis Cpp. prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 384 (in tema di fermo dell'indiziato), anche fuori dei casi di flagranza, il PM dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare col divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, verso la persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di: > violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-bis Cp), > maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 Cp), > lesioni (articolo 582 Cp), limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ex articoli 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, numero 1 e comma 2, > atti persecutori (articolo 612-bis Cp), > altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa, e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice. Entro 48 ore dall'esecuzione del decreto col quale è stato disposto l'allontanamento urgente il PM ne richiede la convalida al GIP competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito, che entro le successive 48 ore deve fissare l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al PM e al difensore (commi 2-ter e 2-quater). Ai sensi del comma 2-quinquies il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace in caso di mancata osservanza da parte del PM delle prescrizioni di cui al comma 2-ter. Il comma 2-sexies fa rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui agli artt. 385 e seguenti Cpp. in materia di convalida dell'arresto in flagranza di reato e/o del fermo di indiziato di delitto.</p>	79
<p>Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico (Legge 168/2023, articolo 12)</p>	<p>Si interviene in materia di misure cautelari e, in particolare, di prescrizione del braccialetto elettronico, tramite talune modifiche al Cpp. recate dalle lettere da a) a d) dell'unico comma di cui si compone: > la lettera a) novella il comma 1 dell'articolo 275-bis Cpp., imponendo alla Polizia Giudiziaria il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo «dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo» ove il giudice ne abbia prescritto l'applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari; > la lettera b) interviene sul comma 1-ter dell'articolo 276 Cpp. per prevedere l'applicazione della misura cautelare in carcere nell'ipotesi di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari ovvero con le misure coercitive di cui agli artt. 282-bis (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa); > la lettera c) modifica il comma 6 dell'articolo 282-bis Cpp., il quale prevede che per i reati ivi indicati la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 Cpp. (ovvero della reclusione superiore nel massimo a 3 anni) e con le modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis Cpp. I numeri 1 e 2 della lettera c) integrano l'elenco dei reati contenuto al citato comma 6 con l'inserimento delle fattispecie di tentato omicidio (articolo 575) e di deformazione mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies).</p>	69 e 80

NORMA	CONTENUTO	COMMENTO A PAG.
<p>Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico (Legge 168/2023, articolo 12)</p>	<p>I numeri 3 e 4 della lettera c) prevedono inoltre, sempre in relazione all'allontanamento dalla casa familiare di cui all'articolo 282-bis, comma 6, che detta misura coercitiva sia sempre accompagnata dall'imposizione, attualmente facoltativa, delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis, ovvero del cosiddetto braccialetto elettronico, con la contestuale prescrizione di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri, dalla casa familiare o da determinati luoghi frequentati dalla persona offesa. Ove la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro la disposizione prevede che il giudice debba prescrivere modalità e limitazioni. Si prevede, anche che, ove l'imputato neghi il consenso all'adozione di tale modalità di controllo il giudice preveda l'applicazione, pure congiunta, di una misura più grave e che, se sia accertata la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo dall'organo a ciò deputato, il giudice imponga l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi;</p> <p>> la lettera d) apporta modifiche analoghe a quelle sopra richiamate alla disciplina del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'articolo 282-ter Cpp.</p> <p>In particolare, il numero 1) sostituisce il comma 1 dell'articolo 282-ter al fine di:</p> <p>> quantificare in 500 m la distanza minima che il giudice deve comunque garantire nel disporre il provvedimento di divieto di avvicinamento;</p> <p>> prevedere che nei casi di allontanamento dalla casa familiare per condotte di violenza domestica e di genere, (ex articolo 282-bis, comma 6), la misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 per l'applicazione delle misure cautelari;</p> <p>> consentire al giudice, con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, di applicare anche congiuntamente, una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis ovvero quando ne sia accertata, da parte dell'organo a ciò deputato, la non fattibilità tecnica.</p> <p>Il numero 2) interviene sul comma 2 dell'articolo 282-ter Cpp per stabilire che, se sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice possa prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa ovvero da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza comunque non inferiore a 500 metri, da tali luoghi o da tali persone disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.</p>	<p>69 e 80</p>
<p>Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive (Legge 168/2023, articolo 13)</p>	<p>Si deroga alla disciplina vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, come anche in tema di conversione dell'arresto in flagranza ovvero del fermo in una misura coercitiva. La lettera a) del comma 1 inserisce nell'elenco dei reati previsti al comma 2-bis dell'articolo 275 Cpp., per i quali, a seguito di una valutazione del giudice, è esclusa l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari, anche i seguenti delitti:</p> <p>> violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-bis Cp);</p> <p>> lesioni personali (articolo 582 Cp), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, numero 1, e secondo comma, Cp</p> <p>Più nel dettaglio, si tratta delle seguenti aggravanti:</p> <p>> l'aver commesso contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 Cp o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione (articolo 576, comma 1, n. 2, Cp);</p> <p>> l'aver commesso il fatto in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-<i>quinquies</i>, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-<i>quater</i> e 609-<i>octies</i> Cp (articolo 576, comma 1, n. 5, Cp);</p> <p>> l'essere stato il fatto commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis Cp nei confronti della persona offesa (articolo 576, comma 1, n. 5.1, Cp);</p> <p>> commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente pure per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (articolo 577, comma 1, n. 1, Cp);</p> <p>> l'aver commesso il fatto contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del Cc, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (articolo 577, comma 2, Cp)</p> <p>La lettera b) del comma 1 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 280 Cpp. che disciplina le condizioni di applicabilità delle misure cautelari: si prevede che le disposizioni previste dall'articolo 280 Cpp. e quindi le soglie edittali ivi contemplate non si applichino nei procedimenti per i delitti di:</p> <p>> violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-bis Cp),</p>	<p>73 e 76</p>

NORMA	CONTENUTO	COMMENTO A PAG.
<p>Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive (Legge 168/2023, articolo 13)</p>	<p>> lesioni personali (articolo 582 Cp), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, numero 1, e comma 2, Cp. Conseguono la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere anche per tali reati. La lettera c) del comma 1 interviene pure sulla conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva, ampliando l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'articolo 391 Cpp., comma 5, pure alle ipotesi di arresto eseguito per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex articolo 387-bis codice penale.</p>	<p>73 e 76</p>
<p>Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione (Legge 168/2023, articolo 14)</p>	<p>Modifica le informazioni da rendere alla persona offesa dal reato. La lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 90-ter, comma 1, Cpp per estendere l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti di libertà inerenti all'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato. Così vengono raggruppate in un'unica norma le disposizioni dettate in altri articoli del Cpp, tra cui l'articolo 659, comma 1-bis, contestualmente abrogato (comma 1, lettera c). La lettera b) del comma 1 novella l'articolo 299 Cpp., introducendovi due commi ulteriori, volti a prevedere che:</p> <p>> nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter) del codice antimafia (procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori) l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui agli articoli 282-bis Cpp. (Allontanamento dalla casa familiare), 282-ter Cpp. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 Cpp (Divieto e obbligo di dimora), 284 (Arresti domiciliari), 285 Cpp (Custodia cautelare in carcere) e 286 Cpp (Custodia cautelare in luogo di cura), ovvero la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti (comma 2-ter);</p> <p>> nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, Cpp., l'estinzione o la revoca delle misure coercitive e interdittive ovvero la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al prefetto, che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, soggette a revisione trimestrale (comma 2-quater).</p>	<p>72</p>
<p>Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena (Legge 168/2023, articolo 15)</p>	<p>Viene modificato il regime della concessione della sospensione condizionale della pena, prevista dal comma 5 dell'articolo 165 Cp Il comma 1 interviene sul citato comma 5 dell'articolo 165 Cp disponendo che:</p> <p>> ai fini della sospensione condizionale della pena non è sufficiente la mera partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, ai percorsi di recupero, bensì occorre che tali percorsi siano superati con esito favorevole;</p> <p>> l'accertamento della partecipazione e del superamento del percorso, come la valutazione dello stesso, sono demandati al giudice;</p> <p>> il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari dapprima disposte, a seguito della sospensione condizionale della pena, deve essere immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza affinché valuti se richiedere l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, del codice antimafia.</p> <p>Il comma 2 interviene sull'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorio del Cp, tramite l'aggiunta di un comma, per stabilire che:</p> <p>> la sentenza, al momento del relativo passaggio in giudicato, sia comunicata all'ufficio di esecuzione penale esterna, affinché lo stesso accerti l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e dia comunicazione dell'esito al PM presso il giudice che ha emesso la sentenza;</p> <p>> gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero diano immediata comunicazione all'ufficio di esecuzione penale esterna di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero;</p> <p>> l'ufficio di esecuzione penale esterna, a sua volta, dia immediata comunicazione al Pm, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, ex articolo 168, comma 1, n. 1, Cp</p>	<p>84</p>
<p>Indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti (Legge 168/2023, articolo 16)</p>	<p>Viene novellata la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti, di cui all'articolo 13 della legge n. 122/2016:</p> <p>> si sopprime dall'elenco dei documenti richiesti a corredo dell'istanza per l'ottenimento dell'indennizzo la documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno verso l'autore del reato quando quest'ultimo abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, pure legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è terminata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza;</p>	<p>87</p>

NORMA	CONTENUTO	COMMENTO A PAG.
<p>Indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti (Legge 168/2023, articolo 16)</p>	<p>› eleva il termine per la proposizione della domanda medesima da 60 a 120 giorni, decorrenti dalla decisione che ha definito il giudizio in quanto ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.</p> <p>Per i delitti per i quali è previsto l'indennizzo, detta somma può essere incrementata fino a ulteriori 10.000 euro per le spese mediche e assistenziali documentate. Per ogni ulteriore delitto l'indennizzo è erogato solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di 15.000 euro. Si specifica che in ipotesi di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto. In mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto.</p>	87
<p>Provvisoriale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto (Legge 168/2023, articolo 17)</p>	<p>Si introduce e si disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in ipotesi di decesso della vittima, una provvisoriale, cioè una somma di denaro liquidata dal giudice, quale anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. La somma è corrisposta, dietro istanza, alle vittime, o agli aventi diritto, che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati stessi. La disposizione fa riferimento ai delitti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> › omicidio, › violenza sessuale, › lesione personale gravissima, › deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, <p>commessi da:</p> <ul style="list-style-type: none"> › il coniuge, anche separato o divorziato, › da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. <p>La provvisoriale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto disposto dal D.M. 31 agosto 2017 e, in seguito, dal D.M. 22 novembre 2019, emanati in attuazione dell'articolo 11, c. 3, della l. n. 122/2016, recanti la determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti.</p>	73
<p>Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato (Legge 168/2023, articolo 18)</p>	<p>Dispone che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge in disamina, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità adottino un decreto interministeriale per disciplinare le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica. Il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità devono anche provvedere all'emanazione di Linee Guida per l'attività di tali enti e associazioni. L'emanazione del sopra citato decreto si ricollega a quanto stabilito dagli articoli 165, c. 5, Cp e 282-quater Cpp., richiamati dalla disposizione in commento.</p>	86
<p>Clausola di invarianza finanziaria (Legge 168/2023, articolo 19)</p>	<p>Reca la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti connessi alle attività previste dai provvedimenti, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	-

24ORE
PROFESSIONALE

Smart24 Lex.

La soluzione per affrontare le nuove sfide della professione legale.

Smart24
Lex
smart24lex.com

